

## Anticipo TFS/TFR 2023, ecco come funziona

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)



**Chiarimenti Inps in merito alla nuova facoltà introdotta dal 1° febbraio 2023 per gli iscritti al Fondo Credito. Anticipabili le somme da riscuotere dopo almeno sei mesi dalla presentazione della domanda.**

Dal 1° febbraio 2023 gli ex dipendenti pubblici in pensione possono chiedere l'anticipo del TFS o del **TFR** all'Inps a condizioni molto vantaggiose. Chi aderirà alla misura dovrà, infatti, versare all'Inps l'1% annuo a titolo d'interesse e uno 0,5% una tantum per le spese. Le somme erogabili sono quelle in scadenza decorsi **almeno sei mesi dalla data della domanda**. Lo rende noto, tra l'altro, l'Inps nella **Circolare n. 79/2023** nella quale spiega che l'operazione, una volta perfezionata, è **irrevocabile per l'interessato né può essere estinta anticipatamente**.

### Destinatari

La novità fa seguito all'approvazione della delibera Inps n. 219/2022 che ha introdotto una nuova prestazione disponibile in via sperimentale per il **triennio 2023-2025** a tutti gli iscritti alla «gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali» dell'Inps, pensionati o che hanno cessato il rapporto di lavoro e che hanno titolo al Tfr o al Tfs **non ancora interamente erogato**.

L'Inps spiega che beneficiano della misura:

- I titolari di **pensione diretta** che abbiano **confermato l'adesione al «Fondo Credito» per il periodo di pensione;**
- I soggetti cessati dal servizio **senza diritto a pensione che, a seguito di un nuovo impiego, risultino iscritti al «Fondo Credito» ex lege o volontariamente;**
- il **personale militare in ausiliaria** iscritto alla predetta gestione.

La maggior parte degli interessati è riconducibile alla prima voce, **cioè si tratta di ex dipendenti pubblici che hanno cessato il servizio andando in pensione**. Vale la pena sottolineare che non ci sono condizioni in merito «a quale diritto a pensione» sia stato maturato. Purché sia una prestazione «diretta» vanno bene tutte, sia le recenti quote ([Quota 100](#), [Quota 102](#), Quota 103) sia la [pensione anticipata](#) (42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi le donne, a prescindere dall'età anagrafica), sia quella di Vecchiaia (67 anni e 20 anni di contributi) sia altre prestazioni tra cui, [opzione donna](#), i requisiti agevolati previsti per gli usuranti e per il personale militare di cui al Dlgs n. 165/1997. E' ammesso anche chi ha cessato l'impiego conseguendo una prestazione di invalidità previdenziale.

### **Le condizioni**

Attenzione, tuttavia, ad un aspetto. L'anticipo, come detto, è disponibile all'ulteriore condizione che l'interessato «**abbia confermato ed ottenuto l'adesione al Fondo Credito per il periodo di pensione**». Sul punto è bene ricordare che, almeno di regola, l'iscrizione al Fondo è **obbligatoria solo per i lavoratori «in attività»** e cessa con la conclusione del rapporto lavorativo salvo l'interessato non comunichi, entro l'ultimo giorno di lavoro, la volontà di proseguirla anche durante il pensionamento. Recentemente questa regola è stata temperata da una sorta di «sanatoria» che ha consentito l'iscrizione anche dopo la cessazione dall'impiego. La domanda, in tal caso, andava presentata all'Inps entro il **20 febbraio 2022**. Se non ricorre l'iscrizione del pensionato alla gestione credito l'anticipo del TFS/TFR non spetta.

L'iscrizione si può accertare **controllando se nel cedolino della pensione o nella busta paga compare la trattenuta di finanziamento alla «gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali»**. Il contributo è pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile per i lavoratori dipendenti e dello 0,15% per i pensionati.

### **Importo erogabile**

La facoltà, spiega l'Inps, si può esercitare anche in presenza di altre cessioni o vincoli sul TFS/TFR, **limitatamente alla quota ancora “libera” da questi ultimi**. Si può, quindi, teoricamente riscuotere anche la somma di TFS/TFR residua **rispetto all'importo già ottenuto a titolo di prestito bancario ai sensi del dl n. 4/2019** (cioè quella eccedente rispetto al massimo di 45mila euro). Non solo. E' possibile utilizzare il finanziamento **per rimborsare integralmente e anticipatamente uno o più finanziamenti ottenuti dal Fondo Credito**.

L'anticipo, continua l'Inps, può riguardare «solo l'importo del TFS/TFR maturato, **disponibile e esigibile dopo almeno sei mesi dalla domanda**». Significa, pertanto, che può essere chiesto oltre che dai pensionati che attendono il pagamento **della prima rata anche da coloro che hanno già ricevuto la prima/seconda rata del TFS/TFR e che stanno aspettando la seconda e/o terza**. Come noto, infatti, i TFS/TFR di importo superiore a 50.000€ vengono erogati ratealmente decorsi

12 mesi dalla prima (per la parte eccedente il valore di 50.000€ e sino a 100.000€) e dopo altri 12 mesi dalla seconda (per la parte eccedente i 100.000€).

Individuate le somme esigibili decorsi sei mesi dalla domanda l'interessato **può chiedere l'intero importo maturato o solo parte di esso e**, se la domanda è accolta, il pagamento avviene dall'Inps in «unica soluzione». L'Istituto riscuoterà d'ufficio le somme dovute a titolo di TFS/TFR dall'ente erogatore del trattamento (che ormai, di regola, è una gestione dell'Inps) **alla loro scadenza imputandole al pagamento dell'anticipo ottenuto.**

### Costi

Sull'anticipazione TFS/TFR è prevista l'applicazione di un tasso di interesse fisso per l'intera durata del finanziamento, attualmente pari all'1%, e di una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione.

### L'iter

Per la presentazione delle domande occorre collegarsi al sito Inps e cercare la funzione denominata «Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)» oppure «Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)». In alternativa è possibile delegare un altro soggetto a presentarla telematicamente per conto proprio all'Inps oppure rivolgersi ad un CAF o un patronato. **Nella domanda il richiedente, oltre a indicare se il finanziamento è richiesto per l'intero ammontare del TFS/TFR o per un importo minore, dovrà specificare che, nel caso in cui parte della somma richiesta sia già assoggettata a cessioni o vincoli, intenda ricevere il finanziamento per l'ammontare effettivamente disponibile.** Una volta presentata, se sussistono i requisiti, l'Inps procederà alla certificazione del TFS/TFR cedibile e formulerà una «**bozza di proposta di cessione**» che il richiedente dovrà accettare entro i successivi 30 giorni (in caso contrario la domanda si intende rifiutata). Il contratto si perfeziona successivamente a seguito della formale accettazione dell'Inps resa nota all'interessato una volta verificata la disponibilità del budget. Il **contratto di cessione del TFS/TFR** quando concluso è irrevocabile per l'interessato e le somme erogate non possono essere restituite anticipatamente.

Documenti: [Circolare Inps 79/2023](#)

### Approfondimenti

[Buonuscita, l'Indennità Perequativa è utile ai fini del TFS](#)

[Buonuscita, da febbraio 2023 anticipa l'INPS](#)

[Buonuscita, dal 2023 stop ai modelli «350/P»](#)